

ALLEGATO n° 8



REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ESTE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° 294 / 05 SENT.
N° 157 / 05 R. G.
N° _____ / _____ REP.
N° 1318 / 05 CRON.

Il Giudice di Pace di ESTE dott. Francesco Greco ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 157/05 R.G. Uff. Giudice di Pace di Este promossa

DA

_____ D, rappresentato e difeso in giudizio dall' Avv. _____

_____ elettivamente domiciliario presso lo studio dello stesso in Este via Cavour,

69.

RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI ESTE in persona del Sindaco pro - tempore, costituito

RESISTENTE

In punto : ricorso in opposizione art.22 L. 689/81 avverso il verbale n.18676/U/05 del 22.01.05 emesso dalla Polizia Municipale di Este.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER LA PARTE OPPONENTE: annullare ad ogni effetto di Legge il verbale di contestazione n. 18676/U/05, previa sospensione della esecuzione del provvedimento.

PER LA PARTE RESISTENTE esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso in quanto il tempo di durata della luce gialla è di 3,2 secondi, inferiore di 8 decimi di secondo a quello previsto dalla normativa italiana (CNR 1992) per le strade urbane.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 157/05 depositato in data 24.05.05 il ricorrente si opponeva al verbale n.18676/U/05 redatto dalla Polizia Municipale di Este in data 22.01.05 perché " il giorno 22.01.05 alle ore 10.21 in via Meggiaro all'altezza del civico FR. Chiesa nel Comune di Este provincia di Padova il conducente del veicolo autovettura Ford Focus Targ. _____ ha violato l'art. 41 c. 11 Rif. 146 c.3 del D.Lgs. 30.04.92 n.285 e successive modifiche, perché alla guida del predetto veicolo proseguiva la marcia nonostante la lanterna proiettasse luce rossa nella propria direzione".

Violazione accertata mediante dispositivo automatico con rilevazione fotografica denominato Traffiphot III G omologato dal Ministero dei LL.PP. con provvedimenti n.1132 del 18.03.04 e prot. 3740 del 3.7.200.

L'infrazione non veniva immediatamente contestata perché accertata a mezzo dispositivi automatici fissi di cui all'art. 201/1-bis e 1-ter del C.d.S."

Il Giudice fissava udienza di comparizione delle parti il 20.07.05; a tale udienza compariva per il Comune di Este il delegato Com.te della Polizia Municipale Sig. [] per l'opponente il Procuratore Av. [] che chiedeva breve rinvio per poter esaminare la documentazione e quanto dedotto da parte resistente in comparsa di risposta.

All'udienza del 12.10.05 compariva il ricorrente personalmente, il suo Procuratore e, per parte resistente, il delegato del Sindaco pro-tempore, Sig. [] Com.te della Polizia Locale di Este.

Il G.di P., ritenuta la causa sufficientemente istruita la decideva dando lettura del dispositivo di sentenza in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' preliminarmente assorbente rilevare che la Pubblica Amministrazione abbia proceduto al rilevamento dell'infrazione contestata con modalità automatica, senza la presenza degli Organi di Polizia, utilizzando dispositivo omologato non per l'accertamento automatico di infrazione di attraversamento pedonale, bensì di attraversamento di un'intersezione regolata da semaforo.

la relazione a quanto precisato dal Ministero dell'Interno con circolare n.300/A/1/43252/144/2, lo Scrivente osserva che il Decreto di omologazione Traffiphot III G, n.1132 del 18.03.04 appare non rispettato in quanto l'art. 201 c.1 ter, inserito nel D.L. 27.06.03 n.151, ha introdotto la possibilità di rilevamento automatico, in assenza di Organi di Polizia, per taluni casi, tra cui "attraversamento di un incrocio con semaforo indicante luce rossa", stabilendo che deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile la panoramica dell' intersezione controllata e che devono essere scattati per ogni infrazione due fotogrammi, di cui uno all'atto del superamento della linea di arresto e l'altro quando il veicolo si trova circa al centro dell'intersezione controllata.

Dunque, il secondo fotogramma dovrebbe rilevare il veicolo quando si trova circa al centro dell'intersezione controllata, fatto non rilevabile dai documenti fotografici prodotti dalla resistente P.A., documenti che invece evidenziano che, nella

fattispecie, nel luogo di rilevazione fotografica non vi è alcuna intersezione e il Traffiphot III G è posizionato in prossimità di un semaforo regolante soltanto un'unica carreggiata a due corsie di marcia (Este-Beone e vicev.) con attraversamento pedonale (segnale orizzontale a strisce) e nessun'altra strada esiste in prossimità dell'area semaforica.

Atteso che, il C.d.S. definisce (art. 3 c.1) area d'intersezione " *parte dell'intersezione a raso (3,n.26) nella quale si intersecano due o più correnti di traffico*", intersezione a raso (art. 3, c.26) " *area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse*" e in fine attraversamento pedonale (art. 3, c.3) " *parte della carreggiata opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli*", il semaforo di via Meggiaro è posto a controllo di un passaggio pedonale non già a controllo di un'area d'intersezione.

Osserva, tra l'altro, lo Scrivente che, ai fini della regolarità dell'accertamento dell'infrazione, dai fotogrammi scattati dal dispositivo utilizzato in via Meggiaro, non è possibile rilevare il posizionamento del veicolo al centro (circa) dell'intersezione controllata, come prescritto dal provvedimento 1132/04, non potendosi individuare il centro di un'area d'intersezione inesistente.

Secondo le disposizioni contenute nel decreto di omologazione e approvazione n.1132/04, il Traffiphot III G è qualificato quale " *documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni con semaforo e può rilevare automaticamente le violazioni di attraversamento di un'intersezione con il semaforo indicante luce rossa*". Nel caso de quo il Traffiphot III G è stato utilizzato in difformità alle tassative condizioni previste dal competente Ministero poiché è stato posizionato in prossimità di semaforo regolante un passaggio pedonale, il cui attraversamento con semaforo a luce rossa non può essere rilevato dal dispositivo Traffiphot III G, non essendo questo omologato, in tale caso, per accertare le infrazioni senza la presenza degli Organi di Polizia.

Nulla ha eccepito sul punto la resistente Pubblica Amministrazione, la quale ha precisato nelle controdeduzioni che l'impianto semaforico di via Meggiaro è stato installato con il duplice scopo: *come dissuasore di velocità* (ma la velocità superiore al limite previsto non viene rilevata né sanzionata) e, *come regolatore dell'attraversamento pedonale*. Dunque ha sostanzialmente riconosciuto che il

Traffiphot IIIQ non è stato utilizzato per il controllo di attraversamento di un'intersezione per il quale è omologato.

Quanto alla durata di accensione della lanterna a luce rossa, questo Giudicante, rileva dalla documentazione fotografica prodotta dalla resistente P.A. che il tempo di accensione del semaforo a luce gialla è di 3,2 secondi.

Non essendovi precise indicazioni normative sulla durata di accensione che la lanterna di colore giallo deve avere perché i veicoli "che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza (art.41 c.10 C.d.S.) devono sgombrare sollecitamente l'area d'intersezione con opportuna prudenza", appare corretto pervenire ad una determinazione del tempo minimo di accensione della luce gialla attingendo alle norme tecniche e di esperienza.

Facendo riferimento alle norme UNI e alle relative tabelle, in accordo con la normativa italiana CNR,1992, si può assumere in non meno di 4 secondi il tempo ragionevole di durata della lanterna a luce gialla dei semafori posizionati in strade urbane, regolanti intersezioni la cui larghezza dell'attraversamento non superi i 12 m.

A tale conclusione si perviene sommando il tempo di reazione (tempo che intercorre tra il momento di percezione di una situazione di pericolo e il tempo di effettivo inizio di frenatura) che può variare da 1 a 1,6 secondi e il tempo meccanico di frenata che, alla velocità di 50 Km/h, mediamente varia da 2,5 a 3 secondi.

E' quindi corretto ritenere insufficiente un tempo inferiore a 4 secondi per l'arresto del veicolo in condizioni di sicurezza in strade urbane.

Ciò promesso e rilevato che il documento fotografico nel caso *de quo* indica in 3,2 secondi la durata di accensione della luce gialla del semaforo posto in via Meggiaro, lo Scrivente ritiene di eccessiva brevità il tempo di accensione della luce gialla e conseguentemente non corretto il funzionamento dell'apparecchio semaforico.

Tale opinione è anche quella di parte resistente che, nelle proprie controdeduzioni, esprime per tale motivo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.

Per tutto quanto dedotto, il precedente G.d.P., accoglie il ricorso presentato dal [] e dichiara nullo il verbale di contestazione n.18676/U/05.

Attesa la complessità e la novità della questione trattata, il G. di P. ritiene sussistano giustificati motivi per compensare interamente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Este dott. Francesco Greco, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe

- accoglie il ricorso e dichiara nullo il provvedimento amministrativo sanzionatorio opposto.

- compensa le spese

Così deciso in Este il 12.10.05

IL CANCELLIERE BS
Franco Pistore



Il Giudice di Pace
Dott. Francesco Greco

Depositato in Cancelleria
il 24.01.2005

IL CANCELLIERE BS
Franco Pistore

